

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

**(NA) CARRIERO Presidente**

**Relatore MAIMERI FABRIZIO**

Nella seduta del 21/07/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso protocollato il 22 gennaio 2015, il ricorrente, rappresentato da un legale di fiducia, riferisce di essere titolare di un prestito personale ottenuto dalla parte resistente nel gennaio 2014. Il contratto di finanziamento presenterebbe, però, “*diversi vizi di legittimità (...) che rendono la clausola convenzionale di corresponsione degli interessi illegittima e suscettibile di essere dichiarata nulla*”.

Il piano di ammortamento elaborato dall'intermediario è stato ricostruito secondo la formula di restituzione del capitale “alla francese”. Tale criterio di calcolo si è rivelato molto gravoso per il cliente e ha determinato un significativo squilibrio nel rapporto sinallagmatico tra le parti. Infatti, l'operatività della clausola di ammortamento “alla francese”, non conosciuta dal ricorrente al momento della sottoscrizione del contratto, ha determinato la maturazione di interessi per € 3.636,81; se, invece, l'intermediario avesse applicato un piano di ammortamento “all'italiana” gli interessi sarebbero stati pari ad € 3.185,16 (con una differenza a favore del consumatore di € 451,65).

Parte attrice sottolinea, pertanto, la vessatorietà della clausola in oggetto da cui discenderebbe la necessità della doppia sottoscrizione da parte del consumatore; in mancanza di apposita sottoscrizione, chiede che sia dichiarata la nullità della suddetta clausola ai sensi dell'art. 36 codice del consumo e, conseguentemente, l'applicazione del saggio di interessi legale.

Il ricorrente evidenzia, altresì, che il piano di ammortamento “alla francese” determina la produzione di effetti anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.; a sostegno ha richiamato la sentenza del Tribunale di Bari n. 113/2008 (sezione distaccata di Rutigliano). Tale metodo di calcolo del piano di ammortamento causa comunque un'evidente indeterminatezza dell'oggetto del contratto, in palese violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., così come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Milano del 30 ottobre 2013. Nel caso in oggetto il cliente riferisce, tra l'altro, di non aver ricevuto il piano di ammortamento relativo al finanziamento, se non a seguito di plurime richieste nel gennaio 2015; a seguito di ciò non avrebbe potuto conoscere il maggior esborso cui sarebbe andato incontro mediante l'applicazione del metodo di ammortamento “alla francese”.

Chiede, pertanto, a causa della violazione del divieto di anatocismo e dell'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, di dichiararsi la nullità della clausola convenzionale di determinazione degli interessi e la restituzione da parte dell'intermediario di quanto illegittimamente percepito. Lamenta, infine, errori di calcolo da parte dell'intermediario nella ricostruzione del piano di ammortamento, tali da incidere sul TAN e sul TAEG che non corrisponderebbero a quanto indicato nel contratto. Evidenzia, altresì, che il

finanziamento ottenuto pari ad € 7.148,00 comprende € 648,00 a titolo di copertura assicurativa “*artatamente indicata come non obbligatoria ma di fatto condizione di procedibilità per la corresponsione del finanziamento*”.

Dall’analisi del piano di ammortamento si rinviene un TAN del 15,18% ed un TAEG del 16,87% (in luogo del TAN 14,65% e del TAEG 16,87% previsti nel contratto).

Il comportamento del finanziatore si pone in contrasto con la clausola generale di buona fede e avrebbe cagionato un rilevante pregiudizio al cliente, il quale, se fosse stato correttamente informato dei costi del credito, avrebbe potuto decidere di non stipulare il contratto o di stipularlo a condizioni per lui più vantaggiose; chiede, quindi, il risarcimento del danno precontrattuale da quantificarsi nella somma di € 1.000,00.

In sede di controdeduzioni, l’intermediario dopo aver preliminarmente invocato l’improcedibilità del ricorso, attesa l’attività consulenziale (estranea alle funzioni dell’ABF) che esso richiede, ricostruisce i fatti di causa. In data 7 gennaio 2014 il ricorrente avanzava richiesta di un finanziamento per un importo totale di € 7.148,00, oltre interessi convenzionali ed oneri accessori, da rimborsare in n. 72 rate mensili da € 151,83 cadauna (la prima incrementata dell’imposta di bollo di € 16,00) a decorrere dal 30 gennaio 2014. Nell’occasione il cliente prendeva visione delle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, in cui sono chiaramente riportate le caratteristiche del prodotto e i costi del credito, ed accettava le condizioni generali di contratto; a prova di ciò parte resistente allega alle controdeduzioni il contratto di finanziamento correttamente sottoscritto dal consumatore. In sede di perfezionamento del finanziamento, inoltre, aderiva, sua sponte, al programma assicurativo “*Personal protection*”, anch’esso allegato.

Continuando, parte resistente fa notare che il finanziamento in argomento - connotato dalle seguenti condizioni finanziarie: TAN 14,65%, TAEG 16,87% e TEG 16,73% - è classificato, ai sensi della legge n. 108/96, nella categoria delle operazioni “Crediti personali”, il cui tasso soglia, relativamente al TEG, era pari, nel trimestre di riferimento (1° gennaio-31 marzo 2014) al 18,987%.

Nel corso dell’ammortamento si registravano reiterati ritardi nel saldo delle rate pattuite, come pure evincibile dall’allegato estratto conto “storico”; l’intermediario era costretto ad avviare azioni di sollecito a tutela del credito, con conseguente addebito di oneri di ritardato pagamento per un totale di € 66,00 (interamente versati dal cliente).

Tanto premesso in punto di fatto, l’intermediario svolge ampie considerazioni nel merito delle argomentazioni avanzate dalla controparte. Rilevato che il finanziamento da cui scaturisce la controversia è regolato a tasso fisso per l’intera durata, puntualizza che TEG e TAEG, indicati in contratto, sono stati correttamente calcolati in ossequio alle normative vigenti. Pertanto rigetta la contestazione concernente il reato di usura originaria.

Rammenta poi che, anche alla luce dei “*Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura*” forniti dalla Banca d’Italia con nota del 3 luglio 2013, per i finanziamenti con piano di ammortamento predefinito il TEG viene calcolato al momento della stipulazione. In tale momento si procede anche alla verifica del rispetto delle soglie antiusura. La stessa nota di chiarimenti specifica pure che gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non dovuti al momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente, come pure ampiamente confermato da numerosa giurisprudenza di merito e dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Quanto all'applicazione del piano di ammortamento cd. "alla francese", il finanziatore evidenzia che il consumatore ne è stato informato al momento della consegna delle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". In ogni caso precisa che il piano di ammortamento a rate costanti (ognuna composta da quota interessi decrescente e una quota capitale crescente) non comporta la capitalizzazione degli interessi e la conseguente violazione del divieto di anatocismo previsto dal 1283 c.c.; richiama a sostegno una recente sentenza del Tribunale di Siena del 17 luglio 2014.

In merito alla contestazione sulla presunta obbligatorietà della polizza assicurativa avanzata dal ricorrente, ne evidenzia il carattere pretestuoso: dalle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" è chiaramente evincibile che la concessione del credito non è condizionata alla stipula di un'assicurazione sul credito e/o altro contratto per servizio accessorio.

Respinge, infine, la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente in mancanza della prova del danno e la richiesta relativa alle spese legali in ragione della natura facoltativa dell'assistenza difensiva.

In relazione alle rispettive argomentazioni, di seguito si riproduce la domanda all'Arbitro come proposta dal ricorrente:

*"1) accertata la vessatorietà della clausola di restituzione del capitale 'alla francese', considerata la mancata e specifica sottoscrizione della stessa, vogliate, ex art. 36 del codice del consumo, dichiarare la nullità della clausola suesposta e sostituirla con quella operante ex lege nuovo saggio di interesse legale che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stato fissato, con apposito decreto ministeriale, nella misura dell'1%. All'uopo, in via consequenziale, vogliate condannare [l'intermediario] alla restituzione di tutti gli interessi convenzionali illegittimamente pagati sino ad ora;*

*2) accertata a sussistenza di fenomeni anatocistici nella clausola di restituzione del capitale alla francese, vogliate ex artt. 1283, 1418, 1419 c.c. dichiarare la nullità virtuale della clausola convenzionale di determinazione degli interessi, da sostituirsi ex art. 1284, comma 3, c.c., con la clausola costitutiva, operante ex lege, e condannare [l'intermediario] alla restituzione di tutti gli interessi convenzionali sino ad ora pagati illegittimamente;*

*3) per i motivi ampiamente dedotti, accertata l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto di finanziamento di cui si discute, vogliate, ex artt. 1346 e 1418 c.c., dichiarare la nullità virtuale della clausola convenzionale di restituzione degli interessi e sostituirla con quella legale, condannando [l'intermediario] alla restituzione di tutti gli interessi convenzionali sino ad ora pagati illegittimamente;*

*4) accertare la sussistenza di errori nella costruzione del piano di ammortamento e nella indicazione del TAN e TAEG ne contratto, dichiarata la sussistenza della responsabilità precontrattuale dell'[intermediario] ex art. 1337 c.c., per la violazione della clausola di buona fede, vogliate condannare [l'intermediario] al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale da quantificarsi nella somma di € 1.000,00 comprensiva del danno emergente e de lucro cessante, per le ragioni innanzi esposte, o a quell'altra che l'Ecc. SS. VV. riterrà equa e di giustizia;*

*5) sempre in ragione di tali vizi di calcolo di cui al punto 4) delle conclusioni del presente atto, per le ragioni ampiamente dedotte nella presente memoria, vista l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto di finanziamento di cui si discute, vogliate ex artt. 1346 e 1418 c.c. dichiarare la nullità virtuale della clausola convenzionale di restituzione degli interessi e sostituirla con quella legale, condannando [l'intermediario] alla restituzione di tutti gli interessi convenzionali sino ad ora pagati illegittimamente;*

- 6) in subordine, condannare [l'intermediario] alla ricostruzione del piano di ammortamento depurato dagli errori di calcolo precedentemente rilevati;
- 7) condannare [l'intermediario] al pagamento delle spese legali sostenute dal [ricorrente] or il presente procedimento ed eventuali spese della instaurata procedura”.

La parte resistente ha chiesto al Collegio di dichiarare “improcedibile il ricorso ed, in subordine, rigettare il ricorso con tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente perché i fatti non sussistono”.

## DIRITTO

Il ricorso va, ad avviso del Collegio, respinto perché non risulta condivisibile alcuna delle argomentazioni sostenute dal ricorrente, come si seguito si dimostra.

1. Il ricorrente contesta il presunto effetto anatocistico derivante dall'applicazione del metodo di “ammortamento a rate costanti” (c.d. alla francese). Il problema è stato più volte affrontato da questo Collegio il quale richiama, da ultimo, la decisione n. 4115 del 30 giugno 2014, in cui afferma quanto segue: “nei sistemi di rimborso in cui la restituzione del prestito non avviene in un'unica soluzione, ma in modo graduale nel tempo, il debitore paga periodicamente sia gli interessi sia una parte del capitale, secondo una proporzione determinata dalla metodologia di ammortamento applicata. In particolare, il piano di rimborso può prevedere quote capitale costanti (ammortamento uniforme), con rate costantemente decrescenti in funzione della progressiva contrazione della quota interessi o, all'inverso, appunto, un piano di ammortamento, cd. “alla francese”, frequentemente utilizzato nella prassi bancaria italiana, in cui le rate sono costanti e la quota capitale è crescente in funzione dell'inversa dinamica della sorte interessi.

L'anatocismo è tipicamente iscritto nella metodologia di tale ultimo piano di rimborso e gli effetti di capitalizzazione indotti dalla metodologia di ammortamento sono, in effetti, compendati nell'Indicatore sintetico di costo (...). Le contestazioni del ricorrente fanno sostanzialmente proprie le tesi della decisione del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, n. 118 del 29 ottobre 2008 [cui adde Trib. Larino, sez. distaccata di Termoli, sentenza n. 119/2012], che approfondisce i riflessi dell'applicazione di una metodologia di ammortamento alla francese sul costo del finanziamento. Nella massima, si legge: ‘è illegittimo il c.d. ammortamento «alla francese», ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e già non quello semplice’. Invero, il presunto effetto anatocistico deriva dalla più lenta riduzione del debito residuo, indotta dalla prioritaria imputazione dei pagamenti periodici agli interessi di tempo in tempo maturati: in ciò, vi sarebbe naturale applicazione di una regola civilistica, quella fissata dall'art. 1194 c.c., secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. In relazione a tale possibile obiezione, la corte barese propone le argomentazioni forse più significative: ‘ora, se da un lato, il creditore può scegliere di imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale o proporzionalmente ad entrambi o, ancora, al solo capitale; dall'altro lato, lo stesso creditore, nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale, deve tenere conto dell'incidenza sui costi, che comporta la modalità prescelta per il rimborso, e sul tasso, che deve restare sempre pari a quello contrattualmente convenuto. In definitiva, possiamo affermare che il diritto stabilito per il creditore dall'art. 1194 codice civile, rispetto all'imputazione del rimborso del credito, non può divenire un diritto di incrementare surrettiziamente il tasso (pattuito ai sensi dell'art. 1284 codice civile), gli interessi e la remunerazione del capitale prestato. Ad avviso del Giudicante, il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento (...). La CTU ha evidenziato un aumento del costo effettivo del rapporto, conseguente alla divaricazione fra il tasso nominale e quello effettivo: cresce quest'ultimo con il crescere del frazionamento del pagamento, poiché più sono le rate, più costa il mutuo.

*Gli attori al momento della sottoscrizione dei contratti, non si sono resi conto dell'alto tasso effettivo, che avrebbero dovuto corrispondere alla banca, in quanto il tasso nominale annuo era davvero quello apparente e determinato nella parte letterale del contratto, mentre l'altro era occultato nel piano di ammortamento'.*

*L'iter argomentativo si sposta, così, dal piano del calcolo finanziario per la determinazione del piano di ammortamento, al più confacente quadro della trasparenza dell'operazione bancaria: la metodologia di costruzione del sistema di rimborso a rate costanti implica che il tasso di interesse tempo per tempo applicato diverga dal tasso effettivo risultante dal complesso dei flussi finanziari; tanto constatato, è tuttavia necessario che entrambi i tassi siano adeguatamente esposti in contratto per evitare incertezze nell'esecuzione del contratto medesimo e indeterminatezza nei costi da applicare al finanziamento. In tali termini, ricostruito il fondamento della traccia argomentativa seguita dal ricorrente, il Collegio osserva che il dibattito innescato dalla menzionata decisione della corte pugliese si è poi ulteriormente affinato, sicché occorre tener conto delle valutazioni effettuate, più di recente, ad es., dal Tribunale di Arezzo, con sentenza del 24 novembre 2011 e dal Tribunale di Padova, con sentenza del 23 febbraio 2009, che escludono l'illegittimità del metodo di ammortamento qui considerato e del criterio di calcolo ad esso sotteso. In conclusione, il piano di ammortamento e i criteri di calcolo applicati dall'intermediario al contratto di mutuo in oggetto appaiono corretti e non contrastano con previsioni di legge".*

Su questa posizione cfr. le decisioni di questo Collegio (n.115/2015; n. 127/2014; n. 3797/2012; n. 3313/2012), del Collegio di Roma (decisione n. 2358/2014) e del Collegio di Milano (n. 6769/2013; n. 429/2013). Quanto alla giurisprudenza di merito, cfr., nello stesso senso e oltre alla decisione del Tribunale di Siena citata dall'intermediario, Trib. Arezzo, 24 novembre 2011 e, soprattutto, Trib. Milano, 30 ottobre 2013 che erroneamente il ricorrente sembra ricondurre alla tesi da lui sostenuta.

Prosegue infatti la surriportata decisione di questo Collegio n. 4115 del 30 giugno 2014: *“in questa logica si muove altresì, di recente, Trib. Milano, 30 ottobre 2013, secondo il quale, il preteso [dall'attrice] effetto anatocistico, effetto, va qui solo ricordato, che comunque la CTU ha condivisibilmente escluso, discende di per sé dal piano di ammortamento costruito alla francese nel quale il maggior ammontare degli interessi da versarsi - rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana - dipende non dall'applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate”.*

2. Quanto alla doglianza di deficit di trasparenza in sede precontrattuale, l'intermediario produce la documentazione in cui risulta una chiara indicazione dei costi a carico della clientela; viene, tra l'altro, precisato che il rimborso avverrà secondo il piano di ammortamento “alla francese”. Vi è altresì traccia della dichiarazione con la quale il ricorrente attesta di aver preso visione sia della copia contrattuale che delle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, come risulta dalle sottoscrizioni apposte in calce alla modulistica.

3. In relazione alla contestazione dell'obbligatorietà della copertura assicurativa al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento, occorre evidenziare che dalla documentazione contrattuale fornita dalle parti se ne evince la natura facoltativa (si parla di “copertura assicurative facoltative finanziarie”).

4. Il ricorrente lamenta che il TEG effettivo sia superiore a quanto indicato dalla parte resistente in contratto. Dalle verifiche condotte dal Collegio emerge come in effetti il TEG sarebbe pari al 16,91% (in realtà di poco superiore al 16,87% pubblicizzato nella documentazione contrattuale). Tale circostanza non determina comunque alcun superamento della soglia usura vigente all'epoca della stipula per i crediti personali pari per il trimestre di riferimento al 18,987%.

**P.Q.M.**

Il Collegio non accoglie il ricorso.

**IL PRESIDENTE  
CARRIERO**

**IL RELATORE  
MAIMERI**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS